

A chiarirlo una circolare Gdf del 14 febbraio scorso. Per l'imposta 2016 si va a marzo 2023

Verifiche, stop Covid a cascata

Accertamenti prolungati causa fermo degli uffici nel 2020

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

La sospensione di 85 giorni prevista nel 2020 per l'attività degli uffici dell'Agenzia delle entrate si riverbera sulla decadenza dei termini di accertamento dei periodi di imposta ancora aperti. È questa la posizione che la Guardia di Finanza, in una circolare del 14 febbraio scorso ha ufficializzato in un proprio documento dopo l'anticipazione fornita dalla stessa amministrazione finanziaria. Conseguentemente, ad esempio, la decadenza riferita al periodo di imposta 2016, si avrà il 23 marzo 2023 (che, tra l'altro, è una domenica). L'impatto del periodo di pandemia sull'attività dell'amministrazione finanziaria e più in generale sui termini di accertamento dei periodi di imposta in scadenza nel corso del 2020 è stato oggetto, come noto, di diversi interventi normativi. Un primo aspetto, ha riguardato il periodo di imposta 2015 rispetto al quale il termine decadenza cadeva, nella generalità dei casi (fatta eccezione per l'ipotesi di dichiarazione omessa) proprio al 31 dicembre 2020. In questa ipotesi, quanto previsto dall'art. 157 del dl n. 34 del 2020 ed in particolare dal comma 1 della norma, disciplinava una «proroga» generalizzata del termine di notifica degli atti ma non del «confezionamento» degli stessi. La disposizione, infatti, prevedeva che in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 212 del 2000, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67, comma 1,

del dl 18 del 2020, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Previsioni di fatto analoghe, erano contenute nel comma 2 con riferimento, ad esempio, alle comunicazioni di irregolarità. Posto che il comma 1 dell'art. 157 richiamava, come visto, proprio l'art. 67 del dl 18 del 2020, il tema della proroga di 85 giorni, stavolta ai fini della decadenza vera e propria, è il tema analizzato dalla guardia di finanza. In primis, si deve ricordare come la norma in esame disciplinava la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Dunque, il punto è se questa sospensione potesse o meno operare in modo sostanzialmente generalizzato rispetto ad un qualunque atto di accertamento, indipendentemente dal periodo di imposta in decadenza, ovvero essere in qualche modo superata per effetto della previsione specifica sopra richiamata in relazione al periodo di imposta 2015. L'agenzia delle entrate aveva di fatto anticipato una lettura della norma molto ampia che, in buona sostanza, consentirebbe all'amministrazione di utilizzare gli 85 giorni in più per tutti i periodi di imposta diversi dal 2015 dove, peraltro, la vera questione era la scissione tra il confezionamento dell'atto (che doveva avvenire entro il termine ordinario di decadenza) e la notifica dello stesso. Da qui, dunque, parte la circolare della gdf ricordando che,

a far data dal periodo di imposta 2016, il termine decadenza di accertamento in caso di presentazione della dichiarazione è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione stessa e, dunque, ordinariamente il 31 dicembre 2022. La lettura che viene data a detta disposizione, in relazione a quanto previsto dalla disciplina Covid conferma l'anticipazione fornita dall'agenzia delle entrate e dunque, secondo la guardia di finanza in base all'art. 67 del dl 18 del 2020, in virtù di un principio generale, si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza pari all'intero periodo di sospensione che, come esaminato, nel caso di specie è di 85 giorni. L'esempio che viene formulato è dunque quello della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2016, ove il termine di decadenza per la specifica annualità sarebbe da individuare non nel 31 dicembre 2022 ma il 26 marzo 2023 che, peraltro, è una domenica. Viene da dire, peraltro, che se questo è l'approccio, la stessa conclusione dovrebbe trarsi anche per i periodi di imposta successivi con una indicazione che lascia molto perplessi e che, non appare difficile pronosticarlo, rischia di generare una notevole mole di contenzioso. Che, infatti, una sospensione determinata in un periodo di pandemia di 85 giorni sia suscettibile di poter trascinare in avanti tutti i termini di decadenza, appare tema delicatissimo e, come detto, sinora approcciato in modo del tutto non condivisibile.

— © Riproduzione riservata — ■

